

**COMITATO DI SORVEGLIANZA**  
del Programma Operativo Interregionale  
“Attrattori Culturali, Naturali e Turismo” 2007-2013  
per le Regioni dell’Obiettivo Convergenza

**REGOLAMENTO INTERNO**

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ed in particolare l’articolo 63, paragrafo 2;

visto il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, approvato con Decisione C (2007) 3329 del 13 luglio 2007 e, in particolare le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza dei Programmi Operativi;

visto il Programma Operativo Interregionale “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo” 2007 – 2013, approvato con Decisione C(2008) 5527 del 06 ottobre 2008;

visto il Decreto Dirigenziale n. 25 del 29 Dicembre 2008 di istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Interregionale “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo” 2007 – 2013 e successivo Decreto Dirigenziale di integrazione e rimodulazione n. 8 del 16 marzo 2009;

su proposta dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Interregionale “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo” 2007 – 2013;

il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Interregionale “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo” 2007 – 2013 (in seguito denominato Comitato)

**ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO**

avente ad oggetto la definizione del ruolo, dei compiti e delle regole di funzionamento dello stesso Comitato nell’ambito del Programma Operativo Interregionale “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo” 2007-2013.

**Art.1**

(Composizione)

Compongono il Comitato:

- l’Autorità di Gestione del Programma, che lo presiede;

- i componenti del Comitato Tecnico Congiunto per l'Attuazione del POIn *“Attrattori Culturali, Naturali e Turismo”* 2007-2013;
- le Autorità di Gestione dei POR Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e del Programma Operativo Interregionale *“Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico”* FESR 2007-13;
- il rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica - Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria, in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche dei Fondi Strutturali e capofila del FESR;
- il rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/87;
- il rappresentante del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale - Direzione Generale per le politiche per l'orientamento e la formazione – Div. VII, in qualità di Amministrazione centrale responsabile del Fondo Sociale Europeo;
- i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quali Amministrazioni responsabili delle politiche trasversali;
- il rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico e Rurale - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale delle Infrastrutture e dei Servizi, per i temi della valorizzazione culturale dei territori rurali, dell'agriturismo e del turismo rurale;
- i rappresentanti del partenariato istituzionale designati rispettivamente dall'Unione delle Province Italiane (UPI), dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e dall'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCHEM);
- le eventuali Amministrazioni centrali titolari di linee di intervento all'interno del Programma Operativo Interregionale;
- i responsabili degli organismi intermedi laddove individuati nel corso dell'attuazione del Programma.

Partecipano, inoltre, a titolo consultivo:

- un rappresentante della Commissione Europea;
- una rappresentanza del partenariato economico, sociale e del terzo settore;
- un rappresentante dell'Autorità Ambientale del Programma;

- un rappresentante del Sistema Nazionale di Valutazione;
- un rappresentante delle autonomie funzionali nella persona del referente nominato dall'Unione delle Camere di Commercio (Unioncamere).

Assistono alle riunioni:

- l'Autorità di Certificazione del Programma;
- l'Autorità di Audit del Programma.

Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente:

- il Valutatore indipendente;
- esperti e altre Amministrazioni.

Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.

La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo.

Il Presidente del Comitato invita, in occasione della discussione di argomenti concernenti la realizzazione di Piani Integrati d'intervento previsti all'interno dei Programmi, i referenti nominati dalle Amministrazioni responsabili degli stessi Piani Integrati.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso, l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai membri effettivi del Comitato, dalla Segreteria del Comitato medesimo di cui al successivo art. 9.

Viene assicurata, ove possibile, un'equilibrata partecipazione di uomini e donne.

## **Art.2**

### (Compiti)

Il Comitato svolge i compiti indicati nell'art. 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, nel QSN Italia 2007 – 2013, quelli indicati nel Programma Operativo Interregionale e quelli previsti dal presente Regolamento interno.

Il Comitato si accerta dell'efficacia e della qualità dell'attuazione del Programma Operativo Interregionale.

Il Comitato, a tal fine:

1. esamina e approva, entro sei mesi dall'approvazione del Programma Operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate ed approva ogni revisione di tali criteri, secondo le necessità di programmazione;

2. viene informato sui risultati della verifica di conformità sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri (cfr. par. 5.2.7 del Programma);
3. valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del Programma Operativo, sulla base dei documenti presentati dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo;
4. esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ogni asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'articolo 48.3 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 e propone misure atte a superare eventuali problemi significativi emersi durante l'attuazione;
5. esamina ed approva i Rapporti annuali e finali di esecuzione prima della loro trasmissione alla Commissione Europea;
6. è informato in merito al Rapporto annuale di controllo e alle eventuali osservazioni espresse a riguardo dalla Commissione europea in seguito all'esame del Rapporto;
7. può proporre all'Autorità di Gestione qualsiasi revisione o esame del programma operativo di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi dei Fondi strutturali o di migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;
8. esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi strutturali;
9. è informato del piano e delle attività di informazione, di comunicazione e di pubblicità, secondo le modalità attuative definite ai sensi del Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006.

### **Art.3**

(Convocazioni e riunioni)

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno sulla base della convocazione effettuata dal suo Presidente o da altra Autorità da esso delegata.

Il Comitato si riunisce altre volte nell'anno in caso di necessità, su iniziativa del Presidente o su richiesta debitamente motivata della maggioranza dei membri del Comitato o su richiesta delle parti istituzionali o delle parti economiche e sociali e del terzo settore.

Le riunioni si tengono presso la sede indicata all'atto della convocazione.

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei componenti con diritto di voto è presente all'inizio dei lavori.

Su iniziativa del Presidente del Comitato, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali e centrali, e della Commissione Europea.

#### **Art.4**

(Ordine del giorno e trasmissione della documentazione)

Il Presidente del Comitato stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni sulla base delle decisioni del C.T.C.A., valutando l'eventuale inserimento di proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato e lo sottopone allo stesso per l'adozione.

In caso di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I componenti del Comitato ricevono le convocazioni e l'ordine del giorno provvisori al più tardi tre settimane prima della riunione, salvo eccezioni motivate.

L'ordine del giorno definitivo e la documentazione completa vengono trasmessi esclusivamente a mezzo posta elettronica almeno due settimane prima della riunione.

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione.

#### **Art. 5**

(Deliberazioni)

Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso.

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

Nei casi di cui al precedente articolo 4, comma 2 (argomenti non iscritti all'OdG), l'esame è rinviato se uno dei membri del Comitato ne fa richiesta.

#### **Art.6**

(Verbali)

Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria Tecnica del Comitato, e consegnata di norma, alla chiusura della stessa riunione.

Per ogni riunione del Comitato verrà redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario; copia di ogni verbale dovrà essere inviata, anche a mezzo fax o posta elettronica, a tutti i componenti del Comitato.

Copia del verbale è trasmessa, ai componenti del Comitato, di norma entro i successivi venti giorni lavorativi.

I verbali delle riunioni debbono riportare, oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo. L'approvazione del verbale avverrà mediante procedura di consultazione scritta di cui al successivo art.7. Se nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione non verranno formulate osservazioni o richieste di modifica inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato, il verbale si intende approvato.

#### **Art.7**

(Consultazioni scritte)

Il Presidente può attivare, nei casi di necessità motivata, una procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato.

La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nei casi di rinvio delle decisioni di cui al precedente art. 5, commi 2 e 3.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai componenti del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica o fax.

La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere vale assenso.

#### **Art. 8**

(Segreteria del Comitato)

Il Comitato, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale di un' apposita Segreteria, subordinata direttamente alla Autorità di Gestione del Programma che la costituisce con proprio atto da notificare a tutti i componenti del Comitato.

La Segreteria è responsabile dell'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato, e di tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso. Essa coadiuva il Comitato nell'organizzazione dei lavori, nella preparazione e nell'invio della documentazione inerente i lavori, delle relazioni, degli ordini del giorno, nonché della redazione dei verbali delle riunioni.

Gli oneri di funzionamento della Segreteria, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, sono posti a carico delle risorse dell'asse Assistenza Tecnica del Programma Operativo Interregionale 2007-2013 nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 56 del Regolamento (CE) 1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese.

## **Art. 9**

(Trasmissione della documentazione)

La documentazione che, a norma del presente Regolamento, deve essere inviata ai componenti del Comitato o pervenire da questi alla Segreteria del Comitato stesso è resa disponibile nell'apposito sito web – in area riservata - e segnalata a mezzo di posta elettronica.

A tal fine, è fatto obbligo a tutti i componenti del Comitato di comunicare alla Segreteria l'indirizzo di posta elettronica ed il numero del fax cui inviare la documentazione, nonché le successive eventuali modifiche ed aggiornamenti.

L'indirizzo di posta elettronica della Segreteria cui inviare eventuale documentazione è il seguente:  
adg.cdspoin@regione.campania.it

## **Art. 10**

(Trasparenza e comunicazione)

Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori.

A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato, il Presidente provvederà alla diffusione di un comunicato stampa che riporti in sintesi le principali deliberazioni assunte.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato, i verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nel sito del Programma a cura del Responsabile della Comunicazione del POIn. Una ulteriore divulgazione potrà avvenire anche attraverso altri strumenti di comunicazione appositamente creati.

I contatti con la stampa avvengono, sotto la responsabilità del Presidente del Comitato, nel rispetto del Regolamento (CE) della Commissione Europea n. 1828 dell'8 dicembre 2006.

Il Responsabile della comunicazione del Programma sottopone periodicamente al Comitato di Sorveglianza una comunicazione sulla qualità e sull'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata eventualmente da idonei prodotti dimostrativi.

## **Art. 11**

(Coordinamento con il Comitato di Sorveglianza PAIn-FAS)

In riferimento ed in attuazione del punto 3.2 della Delibera CIPE 166/07 e per le decisioni inerenti la contestuale attuazione del PAIn, al Comitato di Sorveglianza del POIn partecipano inoltre a pieno titolo:

- il rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica - Direzione Regionale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, quale amministrazione nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche del Fondo Aree Sottoutilizzate;

- i rappresentanti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Sardegna e delle Autorità di Gestione dei rispettivi PAR 2007-2013.

Le competenze del Comitato POIn, che nella sua configurazione allargata costituirà il Comitato PAIn - FAS, s'intendono estese al Programma Attuativo Interregionale "*Attrattori Culturali, Naturali e Turismo*" 2007 – 2013 ad avvenuta formale approvazione da parte del CIPE del predetto Programma. Il Comitato di Sorveglianza del PAIn – FAS, una volta costituito, tenuto conto delle specificità della programmazione del FAS, potrà fare proprio il presente regolamento, emendarlo, od approvarne uno apposito.

## **Art.12**

(Norme attuative)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme del Regolamento (CE) n. 1083/2006, le disposizioni del QSN Italia 2007/2013, adottato dalla Commissione con decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007, le disposizioni del Programma Operativo Interregionale "*Attrattori Culturali, Naturali e Turismo*" 2007 – 2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 5527 del 06 ottobre 2008 e le altre disposizioni regolamentari comunitarie, comunque pertinenti.